

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 39/2026 (testo base): “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)” abbinata alla proposta di legge regionale n. 29/26 “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l’impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell’espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Amici e sottoposta all’approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 3 aprile 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 7 aprile 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 39/2026 (testo base): “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)” abbinata alla proposta di legge regionale n. 29/26 “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)”, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Andrea Passacantando e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 aprile 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 7 aprile 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 aprile 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

L'articolo 1 introduce la possibilità di costituire aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, la conversione delle aziende faunistico-venatorie esistenti, l'introduzione di obblighi documentali e programmatori a carico dei soggetti richiedenti, la disciplina delle modalità di esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende. Tali modifiche hanno natura ordinamentale e regolatoria e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto le attività amministrative connesse rientrano nelle funzioni istituzionali già svolte dalla Regione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

L'articolo 2 prevede l'adeguamento degli statuti degli Ambiti territoriali di caccia allo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso, al fine di garantire uniformità regolamentare sul territorio regionale. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'adeguamento statutario avviene nell'ambito delle attività istituzionali già svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

L'articolo 3 della presente legge interviene sull'articolo 34, modificando il comma 3 bis, al fine di coordinare la disciplina degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17, che regola gli interventi e i risarcimenti per i danni provocati alla circolazione stradale da specie animali di particolare interesse scientifico.

La modifica chiarisce l'applicabilità delle disposizioni in materia di indennizzo degli incidenti stradali anche ai sinistri causati da fauna selvatica rientrante nell'ambito della l.r. 17/1995, tra cui la specie lupo, assicurando coerenza e continuità applicativa tra le due normative regionali.

Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi, in quanto dall'analisi dell'andamento dei sinistri causati dalla fauna selvatica emerge una costante riduzione del numero degli eventi; gli incidenti inoltre attribuibili al lupo risultano estremamente esigui rispetto al totale annuo (inferiori all'1%).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

Per quanto sopra, le risorse già stanziare nel bilancio vigente, costituiscono tetto di spesa che si ritiene congruo in relazione all'andamento degli incidenti provocati dalla fauna selvatica; di seguito il dettaglio contabile:

SPESA

Missione/ Programma	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027	Stanziamen- to disponibile 2028	Nota
Missione 16, Programma 2, Titolo 1	2160210058	Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni provocati dalla fauna selvatica	715.333,96	1.000.000,00	1.300.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta

Art. 4 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

L'articolo 4 modifica l'articolo 39 che, al comma 1, lettera oo), vieta di immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie, dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere. Con l'articolo 4 si introducono le seguenti parole: "di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13" che cita: "la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica".

La modifica ha carattere meramente ricognitivo e di coordinamento normativo, senza effetti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 5 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

L'articolo 5 ridefinisce la percentuale di ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di Caccia, stabilita dall'articolo 41 comma 3, lettera c bis), che dispone che la quota pari al 55% del fondo è destinata agli AA.TT.CC. per i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20% va destinato alla prevenzione.

La modifica elimina il vincolo di destinazione per la prevenzione pari al 20 per cento della quota complessiva del 55 per cento, in considerazione del fatto che si ritiene siano già stati attuati adeguati strumenti di prevenzione.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto incide esclusivamente sull'utilizzo da parte degli ATC delle risorse già previste per gli stessi ai sensi dell'articolo 41 comma 3, lettera c bis).

Tale articolo ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria.

All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 (Disposizioni finali)

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale:

- a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui all'articolo 13, comma 9, della l.r. 7/1995;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui all'articolo 34, comma 3 quater, della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità dell'atto vigenti.

Il comma 2 specifica che la modifica di cui all'articolo 34, comma 3 bis, si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla l.r. 17/1995 a far data dall'entrata in vigore di questa legge.